

## **CONTROLLO DELLA PARENTELA**

### **Art. 8**

1. L'UC, ogni anno, può sottoporre, a verifica della corretta attribuzione della paternità e maternità un campione di soggetti attraverso l'analisi del loro DNA presso un laboratorio riconosciuto sulla base di un capitolato approvato dalla CTC per gli aspetti tecnici di sua competenza.
2. La banca del materiale biologico e l'archivio delle formule dei marcatori genetici rimane di inalienabile ed esclusiva disponibilità dell'ENCI.
3. La scelta del campione di materiale biologico può essere *random* o mirata, con criteri approvati dalla CTC; il prelievo del campione viene effettuato da medici veterinari o controllori autorizzati dalla delegazione, ed il campione stesso inviato a cura della delegazione medesima, secondo le modalità indicate dall'UC.
4. Il prelievo del campione di materiale biologico ed il suo invio al laboratorio riconosciuto sono obbligatori, al fine di consentire l'eventuale necessità di identificazione con analisi del DNA, per i seguenti riproduttori:
  - a) tutti i riproduttori da ammettere alla riproduzione selezionata (art. 10);
  - b) tutti gli stalloni che hanno prodotto più di 5 cucciolate;
  - c) tutti gli stalloni usati in inseminazione artificiale;
  - d) tutti gli stalloni esteri in Italia in stazione di monta;
  - e) i campioni di bellezza, di lavoro e riproduttori riconosciuti dall'ENCI prima dell'omologazione del titolo e che ottengano eventuali altri titoli da riportare sul certificato genealogico.
5. La mancata rispondenza del test comporta l'annullamento dei certificati genealogici della cucciolata cui il soggetto controllato appartiene fino a prova contraria, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 17 del disciplinare del libro genealogico.
6. Nel caso di fortuita monta, ripetuta con stalloni diversi, denunciata dall'allevatore o dal proprietario, la verifica deve essere effettuata su tutta la cucciolata a spese dell'allevatore.